

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI

Approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 7 del 30/03/2004

CAPO I

Accertamento con adesione

Art. 1

Principi generali

1. Il Comune di Galliate Lombardo nell'esercizio della propria potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate anche tributarie, introduce, nel proprio ordinamento, l'istituto di accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218, con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche attraverso la riduzione di adempimenti per i contribuenti, instaurando con i medesimi un rapporto improntato ai principi di trasparenza e collaborazione, anche al fine di ridurre un lungo e particolarmente difficile contenzioso per tutte le parti in causa.

Art. 2

Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione

1. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile *esclusivamente per accertamenti dell'ufficio* e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
2. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario.
3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
4. L'ufficio, per aderire all'accertamento con adesione, deve peraltro tenere conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, valutando attentamente il rapporto costi - benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.
5. In ogni caso resta fermo il potere - dovere dell'ufficio di rimuovere nell'esercizio dell'autotutela gli atti di accertamento rivelatisi infondati od illegittimi.

CAPO II

Procedimento per la definizione degli accertamenti con adesione del contribuente

Art. 3

Competenza

1. Competente alla definizione è il responsabile dell'ufficio dell'Amministrazione preposto alla funzione di accertamento.

Art. 4

Attivazione del procedimento

1. Il procedimento per la definizione può essere attivato:

- a) dall'ufficio competente, prima della notifica dell'avviso di accertamento, con un invito a comparire nel quale sono indicati:
- gli elementi identificativi dell'atto, della eventuale denuncia o dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione.
 - il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
- b) su istanza del contribuente, in seguito all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

Art. 5

Procedimento di iniziativa dell'ufficio

1. L'ufficio, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento, nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

Art. 6

Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 4, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.
2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.
4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.
5. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
6. Eventuali, motivate, richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.

7. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del responsabile del procedimento.

Art. 7

Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal responsabile dell'Ufficio o suo delegato.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Art. 8

Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
3. Relativamente alla Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (D. Lgs. 507/1993 e successive modificazioni) per la quale alla data di adozione del presente regolamento, l'unica forma possibile di riscossione è tramite ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.
4. E' ammesso, a richiesta del contribuente, il *pagamento in forma rateale*. Il piano di rateizzazione prevede un massimo di otto rate trimestrali di pari importo elevabile a dodici nel caso in cui la somma dovuta superi i 100.000.000 di lire.
5. Competente all'esame dell'istanza è l'ufficio preposto all'accertamento e, qualora non ricorrano gravi ragioni da motivare, l'istanza è accolta e sulle somme dovute per tributo rateizzate si applicherà un interesse moratorio ragguagliato al vigente tasso legale su base mensile.
6. L'ufficio dovrà richiedere adeguata garanzia fidejussoria ipotecaria, bancaria o equipollente.

Art. 9

Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente

accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.

3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

C A P O I I I

Sanzione a seguito di adesione ed omessa impugnazione

Art. 10

Riduzione della sanzione

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di *un quarto del minimo previsto dalla legge* .

2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e non formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di detta possibilità di riduzione, viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.

3. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune, rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.

4. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta ecc. risposta a richieste formulate dall'ufficio sono parimenti escluse dall'anzidetta riduzione.

C A P O I V

Ravvedimento

Art. 11

Ravvedimento

1. L'autore o i soggetti obbligati in solido, ai sensi dell'articolo 11 c. 1 del Dlgs 472/97 possono avvalersi di quanto previsto dall'art. 13 del Dlgs 472/97 sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali abbiano avuto formale conoscenza.

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

3. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.

Art. 12

Incremento della sanzione

1. Allorché il contribuente sia incorso, nei tre anni precedenti, in altra violazione della stessa

indole, come descritta nel 3° comma dell'art. 7 del D. Lgs. 472/97 e non definita con il ravvedimento operoso di cui all'art. 13 o con la definizione agevolata ai sensi degli artt. 16 e 17 del decreto stesso, la sanzione è aumentata:

- sino al 10%, quando l'unica violazione avvenuta della stessa indole è relativa ad una procedura accertativa di ammontare inferiore;
- sino al 20 per cento, quando si siano avute più violazioni della stessa indole sempre per procedure accertative di ammontare inferiore ovvero l'unica violazione avvenuta sia relativa ad una procedura accertativa di ammontare superiore;
- sino al 50 per cento quando si siano avute più violazioni della stessa indole relative ad una procedura accertativa di ammontare superiore.

2. Non applicazione della sanzione, in caso di violazioni non suscettibili di ricadere sulla determinazione del tributo, o sulla procedura di accertamento o liquidazione (errori formali presenti in denuncia)

CAPO V

Conciliazione ed Interpello

Art. 13

Conciliazione giudiziale

1. La conciliazione giudiziale ha luogo secondo le disposizioni previste dall'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 e successive modificazioni.
2. Il funzionario responsabile ed il professionista designato dal comune ad assisterlo nel processo tributario sono autorizzati dalla giunta a definire le controversie, salvo che la procura non contempli espressamente il divieto di conciliare.

Art. 14

Interpello del contribuente

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto alla Agenzia Entrate che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria .
2. Il procedimento si attiva con la richiesta scritta da parte del contribuente indirizzata al Comune. La richiesta deve contenere a pena di inammissibilità
 - i dati identificativi del contribuente o del suo legale rappresentante
 - la dettagliata e precisa esposizione de caso concreto e deve concludere con la chiara formazione del quesito cui si chiede all'Amministrazione di rispondere
 - la documentazione eventualmente necessaria al fine dell'individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata
 - la sottoscrizione del contribuente e del suo legale rappresentante e l'indirizzo cui il parere deve essere inviato.
3. Il parere reso è privo di effetti in caso di incompletezza o di difetto di corrispondenza al vero di elementi e circostanze indicate nell'atto di interpello e rilevante ai fini della pronuncia.
4. La risposta dell'ufficio competente in materia scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente. Qualsiasi atto di imposizione, emanato in difformità dalla risposta stessa è nullo.

5. Limitatamente alla questione in oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni amministrative nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'ufficio entro il limite di cui al comma 1.
6. Nel caso in cui 'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe tra loro , l'Amministrazione può rispondere collettivamente con atto del funzionario responsabile, pubblicato all'albo pretorio e diffuso a mezzo stampa.
7. Nello spirito di uniformare l'attività dell'ufficio le risposte di cui al comma 4 del presente articolo costituiranno principio guida per il trattamento di identiche fattispecie.

CAPO VI

Disposizioni finali

Art. 15

Decorrenza e validità

1. Il presente regolamento entra in vigore il 01 gennaio successivo alla sua approvazione.
2. E' abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.
3. Per quanto non espressamente previsto, si fa rinvio al D.Lgs 19.06.1997 n. 218.